Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 **Sant'Omobono Terme** (Bg)
tel. 035 851058 www.icsantomobono.edu.it
e-mail: bgic87200p@istruzione.it – Cod. Mec. BGIC87200P
Cod. Fisc. n.: 95118250166

CRITERI PER L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

Art. 1

Visti l'art. 4 del DPR 416/1974, l'art. 129 del TU 297/1994 e l'art. 12 del DPR 275/1999, viene redatto il presente regolamento che tiene conto dei criteri suggeriti dalla CM 262/1970, dalla CM 181/1975 e dalla CM 400/1991.

Art. 2

Le domande d'iscrizione alla scuola dell'infanzia statale devono essere presentate in carta semplice al Capo d'Istituto competente per territorio entro i termini indicati nell'Ordinanza Ministeriale riguardante l'iscrizione degli alunni, che viene annualmente emanata.

Art. 3

Salvo diverse disposizioni legislative, possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro i termini stabiliti dalla normativa. Nelle domande d'iscrizione, è necessario precisare se s'intende o meno limitare la frequenza dei bambini al solo turno antimeridiano, al fine di consentire la determinazione dell'orario fin dall'inizio del funzionamento dell'attività educativa.

Art. 4

Nel caso in cui le domande d'iscrizione fossero maggiori della disponibilità ricettiva che ciascuna scuola dell'infanzia può accogliere, si stabiliscono i seguenti criteri di precedenza:

a) Sono accolti prioritariamente i bambini già iscritti nell'anno scolastico precedente e in età di frequenza della scuola dell'infanzia;
b) Sono accolti, quindi, tra i nuovi iscritti, i bambini di tre, quattro e cinque anni residenti sul territorio comunale dove ha sede la scuola dell'infanzia e, successivamente, i bambini di tre, quattro e cinque anni residenti in altri comuni;
c) Qualora vi fossero ancora posti disponibili, sono accolti i bambini anticipatari (nati entro il 30 aprile dell'anno successivo) residenti sul territorio comunale dove ha sede la scuola dell'infanzia e, successivamente, i bambini anticipatari residenti in altri comuni;
d) Nel caso in cui non fosse possibile accettare tutti i bambini, si terrà conto nell'ordine: di bambini con disabilità; di bambini che, per le particolari condizioni socio-economiche delle famiglie, abbiano maggiormente necessità di frequentare la scuola dell'infanzia (ad esempio, mancanza o assenza di uno o d'entrambi i genitori, presenza in famiglia di altri figli minori o di persone anziane o bisognose di assistenza, disagiate condizioni economiche, ecc.); a parità di condizioni, sono preferiti i bambini di maggiore età;
e) Sono accolti, infine, i bambini provenienti da altri Comuni, dando la precedenza a quelli residenti nel bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo di S. Omobono Terme, e tenendo conto delle precedenze di cui al precedente comma c).

Art. 5

Nelle sezioni dove esistono liste di attesa, i bambini iscritti, ma frequentanti saltuariamente e senza giustificati motivi, non saranno più accettati e lasceranno il posto a quelli in attesa, secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Per frequenza saltuaria s'intende una presenza inferiore a 22 giorni effettivi nell'ultimo bimestre.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore dal corrente anno scolastico, rimanendo valido fino a quando il Consiglio d'Istituto non ritenga opportuno integrarlo e/o apportare delle modifiche.

Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto il 20 gennaio 2025
[Delibera n° 31/2025]